



COMUNE DI BARGE

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE I BUONI PASTO ELETTRONICI

(Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.17 del 16.02.2021)

Art 1 – Principi generali	2
Art. 2 – Definizione del servizio sostitutivo di mensa e diritto al servizio	2
Art. 3 – Esclusione dal servizio di mensa	3
Art. 4 – Valore, erogazione ed utilizzo del buono pasto	3
Art. 5 – Furto, smarrimento e deterioramento	3
Art. 6 – Disposizioni transitorie e finali.....	4

Art 1 – Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti (artt. 45 e 46 del CCNL Enti Locali del 14/9/2000 e art. 13 CCNL 9/5/2006).
2. Il Comune di Barge, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al Segretario Comunale, al proprio personale (a tempo indeterminato e determinato, full time e part time) nonché alle altre figure tenute a prestare servizio presso l'ente con orario predeterminato (ad es. personale comandato ove presente) il servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto elettronici.
3. Per buono pasto elettronico si intende il documento di legittimazione in forma elettronica che attribuisce al titolare il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo della mensa per un importo pari al valore facciale del buono e all'esercizio convenzionato il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.
4. Il servizio di mensa viene erogato nella forma del buono pasto elettronico e non può essere sostituito da indennità. I buoni pasto elettronici non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
5. Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione, salvo quanto previsto al successivo art. 5.
6. Il diritto alla fruizione del servizio mensa mediante erogazione del buono pasto si acquisisce giornalmente ed il lavoratore deve essere in servizio e prestare attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 2, con una pausa pranzo non inferiore ad un'ora e non superiore alle due ore.
7. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro durante la pausa pranzo, fatte salve le eccezioni previste dal CCNL.

Art. 2 – Definizione del servizio sostitutivo di mensa e diritto al servizio.

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con l'appaltatore o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti delle relative autorizzazioni per la vendita dei generi alimentari.
2. Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di un buono pasto, anche se domenicale o festiva, il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, sia pieno che parziale e le altre figure contemplate nell'art. 1, comma 2.
3. Il diritto ad usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti, a tempo pieno o part time, che sono tenuti al rientro pomeridiano, purché siano effettivamente prestate nella giornata almeno 6 (sei) ore complessive di lavoro di cui almeno 3 (tre) nell'orario mattutino, con una pausa non inferiore all'ora e non superiore alle due ore, usufruendo dell'istituto della flessibilità.
4. Nei soli casi di emergenza "neve", "protezione civile" e d'urgenza, viene riconosciuta la fruizione del buono pasto anche se non vi è stato stacco fra il normale orario di lavoro e la prestazione straordinaria autorizzata. (Il Responsabile dell'area di appartenenza dovrà comunicare all'Ufficio Personale la motivazione dell'eccezione).
5. Il diritto al buono pasto spetta anche a tutti quei lavoratori che effettuano lavoro straordinario, debitamente autorizzato dal Responsabile del Servizio di appartenenza o dal Segretario Comunale, o recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza per inversione del rientro pomeridiano o per esigenze strettamente funzionali al servizio da svolgere, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 6 ore di lavoro e che venga rispettata la pausa pranzo di minimo un'ora e massimo due ore.

6. Il diritto al servizio sostitutivo di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata dal sistema di rilevazione presenze.
7. La pausa pranzo risulta esclusivamente dalle timbrature effettuate in uscita e in entrata e non viene conteggiata nelle ore minime di servizio prescritte. Pertanto, affinché il rientro pomeridiano sia riconosciuto valido ai fini del diritto al buono pasto, è indispensabile che il dipendente effettui le relative timbrature all'inizio e alla fine della pausa pranzo.
8. La convenzione per il servizio in forma associata della segreteria comunale norma il diritto al servizio sostitutivo di mensa per il Segretario Comunale.

Art. 3 – Esclusione dal servizio di mensa

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata o nei giorni in cui non si effettua il rientro.
2. Non hanno diritto al buono pasto i dipendenti comandati in missione, ove usufruiscano del rimborso per spese di pasto effettivamente sostenute, o qualora il servizio esterno per il quale sono ordinati in missione comprenda l'erogazione gratuita del pasto.

Art. 4 – Valore, erogazione ed utilizzo del buono pasto

1. Il valore nominale del buono pasto elettronico viene fissato in Euro 6,00.
2. Il servizio sostitutivo della mensa è assolto mediante consegna a ciascun dipendente di una tessera magnetica (card) sulla quale sono accreditati i buoni pasto maturati equivalenti al numero di giorni in cui si verificano le condizioni di cui al precedente art. 2. La verifica è fatta a consuntivo con cadenza mensile, successivamente alla sistemazione definitiva del cartellino presenze.
3. Le card devono essere prontamente ritirate dai dipendenti e, nell'attesa del ritiro, l'Amministrazione si fa parte depositaria.
4. La card che dà diritto alla consumazione del pasto è nominativa, entra nella piena disponibilità del dipendente destinatario e non può essere utilizzata da terze persone.
5. La quantificazione dei buoni spettanti ai dipendenti è effettuata dall'Ufficio Ragioneria sulla base dei rientri fatti nel periodo di riferimento risultanti dalle timbrature nel sistema di rilevazione delle presenze.
6. I buoni pasto sono acquistati e distribuiti dall'Ufficio Ragioneria che programma i fabbisogni in relazione all'assetto organizzativo dell'Ente.
7. Il buono pasto elettronico non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro. Può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa presso gli esercizi convenzionati.
8. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista da ciascun buono elettronico.

Art. 5 – Furto, smarrimento e deterioramento

1. In caso di furto o smarrimento della card il dipendente deve darne immediatamente comunicazione all'Ufficio Ragioneria che provvede tempestivamente alla segnalazione al fornitore per il successivo blocco della card. Gli oneri derivanti da utilizzo da parte di terze persone restano interamente a carico del dipendente per il periodo di mancata segnalazione del furto o dello smarrimento.
2. In caso di deterioramento della card l'Amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni la tessera deteriorata. La card viene sostituita con spese a carico del dipendente.

Art. 6 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizione di cui al presente regolamento si applicano a far data dal 1' aprile 2021, sicché le condizioni di cui al precedente articolo 2 legittimano il diritto al buono pasto elettronico a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. I buoni pasto cartacei del valore di € 5,29, in uso presso il Comune di Barge alla data di adozione del presente Regolamento, sono erogati con riferimento ai diritti maturati sino alla data del 31 marzo 2021.